

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

254^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto»:	
DISEGNI DI LEGGE		RUFFINO (DC), relatore	Pag. 4 e <i>passim</i>
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1667:		GAROFALO (PCI)	10 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	3	DE CINQUE (DC)	13, 58
Discussione:		DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze ..	19
«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» (1667) (Relazione orale)		<i>e passim</i>	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei		BERTOLDI (PCI)	29 e <i>passim</i>
		FAVILLA (DC)	38
		* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	45
		DIANA (DC)	46
		MICOLINI (DC)	49, 50
		BRINA (PCI)	51, 52
		PIZZOL (PSI)	56
		ALLEGATO	
		DISEGNI DI LEGGE	
		Annuncio di presentazione	59
		Assegnazione	59
		Approvazione da parte di Commissioni permanenti	59
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» (1667) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame persegue obiettivi condivisibili. Esso infatti non è diretto ad aggravare il carico fiscale sugli immobili, bensì ad ampliare la base imponibile, facendo emergere beni immobili attualmente oggetto di evasione in misura notevole.

In una dichiarazione resa in Aula dal senatore Bausi nel 1983 si era appreso che su 21.700.000 abitazioni risultanti dal censimento del 1981 ne erano state denunciate, secondo la tabulazione dei modelli 740 relativi alle denunce fiscali di tale anno, circa 11.200.000; emergeva quindi che oltre 10.000.000 di abitazioni risultavano (fino ad allora) totalmente sconosciute al fisco.

Ora, pur ammettendo che una parte delle evasioni sia emersa, non vi è alcun dubbio che ancora oggi ci troviamo in presenza di una amplissima fascia di evasione. È pur vero che negli ultimi due anni è stata attuata - fra l'altro mi risulta in modo abbastanza dispendioso - una prima parte della cosiddetta meccanizzazione dei catasti; ma tale operazione può dare risultati modesti, in quanto vengono memorizzate su supporti magnetici le sole partite catastali esistenti. Vi è un arretrato - e lo stesso sottosegretario De Luca nella sua replica in Commissione ha confermato l'esattezza di questi dati - di 8.000.000 di denunce, alle quali debbono essere aggiunte 18.000.000 di denunce di rettifiche catastali conseguenti al provvedimento sul condono edilizio. Inoltre le rendite catastali di quella metà circa dei beni accatastati sono sempre quelle fissate con i decreti del 1937, essendo in 50 anni completamente mutata la situazione urbanistica delle città ed essendo intervenuti progressi tecnologici del prodotto edilizio di cui si è tenuto scarso conto.

Debbo dire, per la verità, che la stessa Corte dei conti nella relazione sull'esercizio finanziario 1987 - ma si sa che le relazioni della Corte dei conti non sono sempre tenute nella dovuta considerazione - ha posto l'accento su questi aspetti del nostro catasto che comunque è in via di notevole miglioramento e che, come riferirò brevemente, consentirà più adeguati, incisivi e penetranti controlli negli anni a venire.

«A ben altre annotazioni» - scriveva nella relazione relativa all'esercizio 1987 presentata al Parlamento nel giugno 1988 la Corte dei conti - «induce invece il tema del riordino del catasto, che costituisce da anni uno dei punti dolenti di cui soffre l'amministrazione finanziaria. Non può certo dirsi che il 1987 sia stato un anno significativo sotto il profilo del rinnovamento di strutture la cui vetustà si ritiene penalizzi fortemente gli utenti e gli stessi apparati di controllo fiscale.

La posizione dell'amministrazione è nel senso che l'arretrato vero e proprio sarebbe costituito» - nel 1987 - «da 8.000.000 di unità non censite, che a fronte di tale dato negativo sta il fatto positivo che è stato installato un sistema computerizzato perfettamente funzionante in 20 uffici e in altri 23 è stato avviato un programma di automazione che potrà essere completato entro la fine del 1988». So che il Ministro ha dato assicurazioni in questo senso e che il programma è stato di fatto realizzato.

«Sta di fatto però» - dice la Corte dei conti - «che la situazione del catasto, sia per ciò che concerne l'inventario dei terreni, sia per ciò che attiene all'inventario dei fabbricati urbani, è veramente critica e non potrà risolversi in tempi brevi, anche perchè sul piano dell'equità e dell'efficacia la questione organizzativa è dominata dalla necessità di un'ampia realistica riclassificazione» - come sostenevo poco prima nella mia introduzione -. Nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo sullo sviluppo del sistema informativo e delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (atto del Senato n. 685) si ipotizza in quattro anni il tempo occorrente per la completa automazione degli inventari.

Per l'inventario dei terreni occorre aggiornare circa un miliardo e 600 milioni di documenti ed installare centri di automazione in 79 uffici tecnici erariali sui 95 esistenti, di cui nel 1987 soltanto 16 erano dotati di strumentazioni e procedure idonee.

Per il catasto urbano, premesso che l'inventario è rappresentato da atti su supporto cartaceo di forma schedaristica, il cui aggiornamento viene effettuato con il sistema tradizionale, si sottolinea che il problema è complesso, perchè bisogna prima acquisire nuovi dati, attraverso un procedimento amministrativo caratterizzato anche dall'accesso del personale presso le singole unità immobiliari di cui è richiesto il riclassamento, e quindi trasferire le informazioni catastali su archivi magnetici, ai fini della conseguente loro gestione automatizzata attraverso l'installazione presso ciascun ufficio tecnico erariale di sistemi di elaborazione simili a quelli adottati per la gestione degli archivi del catasto dei terreni.

Per tornare al provvedimento al nostro esame, devo dire che esso appare apprezzabile perchè consegue, o almeno tenta di conseguire, tre obiettivi fondamentali. Il primo consiste nel recupero di risorse attraverso l'eliminazione di ampie fasce di evasione fiscale nel settore degli immobili. Il secondo è rappresentato dallo stimolo nei confronti dell'amministrazione finanziaria a proseguire con decisione e determinatezza nella meccanizzazione e nella automatizzazione del catasto, nonchè dall'utilizzo degli strumenti apprestati

dall'anagrafe tributaria con il positivo impiego delle potenzialità che gli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze sono ora in grado di esprimere, a testimonianza indubbiamente dello sforzo di ammodernamento che l'amministrazione sostiene, e non da oggi, con risultati che ci auguriamo siano sempre più positivi ai fini di un rapporto diverso, più corretto e trasparente con i cittadini contribuenti e al fine di garantire equità in una imposizione fiscale che abbia, nel settore degli immobili, terreni e fabbricati, la capacità di colpire tutti questi beni anche attraverso una loro opportuna riclassificazione.

Il terzo obiettivo che il provvedimento consegue è costituito da un principio estremamente positivo: una collaborazione tra amministrazione finanziaria e comuni attraverso i cosiddetti controlli incrociati. Mi sembra di poter dire (anche perchè su questo vi è stata un'ampia convergenza da parte di tutti i Gruppi politici) che il decreto-legge lanci al paese un preciso messaggio, vale a dire che lo sviluppo ed il perfezionamento raggiunti dal sistema informativo del Ministero delle finanze dovrebbe - uso il condizionale - consentire di colpire con rapidità ed efficacia la fascia degli evasori. Infatti, se il decreto-legge verrà convertito in legge, come auspico e credo, il Parlamento ed il Governo lanceranno agli evasori un preciso messaggio: siete in tempo fino al 30 novembre 1989 ad effettuare o la dichiarazione dei redditi al 31 maggio di quest'anno o la dichiarazione sostitutiva, beneficiando delle agevolazioni che il provvedimento prevede, cioè una sorta di condono immobiliare - tanto che la legge è stata chiamata già così - vale a dire nessuna sanzione pecuniaria nè sovrattassa, ma semplice pagamento delle imposte dovute e non corrisposte dal 1983 ad oggi. Gli evasori sapranno così che da ora in poi il sistema informativo potrà effettuare incroci che rilevano l'esistenza di redditi di fabbricati o di terreni non dichiarati, confrontando i dati contenuti nelle dichiarazioni per l'anno 1983 - unico anno in cui, in relazione agli adempimenti fiscali per il controllo SOCOF, è stata effettuata la rilevazione analitica delle unità immobiliari che producono redditi di fabbricati - con quelli risultanti agli uffici del registro e dalle conservatorie dei registri immobiliari. Così potranno essere individuati in modo automatico i fabbricati oggetto di trasferimento e di locazione i cui redditi in ipotesi non fossero stati dichiarati agli effetti fiscali.

Infine, a partire dal 1990 sarà possibile utilizzare con procedure di incrocio anche i dati degli uffici tecnici erariali relativi a fabbricati censiti con accatastamento automatico, in modo da far emergere ulteriori fasce di evasione. È da rilevare, infatti, che dalla fine del 1989 saranno disponibili i dati di ulteriori 5 milioni di fabbricati accatastati con procedura automatica, ai quali si aggiungeranno altri 3 milioni entro il 1990. In questo modo credo di aver dimostrato che si va estendendo sempre più l'accertamento automatico attraverso controlli incrociati tra le varie amministrazioni: catasto, ufficio tecnico erariale, conservatoria dei registri immobiliari, con la collaborazione dei comuni interessati al problema (e spiegherò in seguito brevissimamente perchè i comuni sono interessati). Con queste misure la fascia di evasione che dovrebbe emergere sarà fisiologicamente sopportabile e non più una fascia di evasione che ancora oggi consente, purtroppo, che milioni di immobili non siano denunciati perchè non accatastati e perchè c'è un andazzo che con questo provvedimento cerchiamo di colpire attraverso una sanatoria.

Onorevoli colleghi, non illustrerò dettagliatamente il dibattito svolto in

Commissione; per la verità i primi tre articoli sono stati oggetto di una censura di carattere marginale, ma pur sempre importante e che ho il dovere di riferire: è stato cioè rilevato che si trattava di disposizioni che contenevano norme di carattere amministrativo e pertanto poteva essere anche sufficiente un decreto del Ministro. A questa obiezione sollevata da alcuni colleghi ho creduto opportuno rispondere sostenendo che il Governo aveva fatto bene a proporre queste norme, estremamente valide e precise, che determinano un rapporto di grande chiarezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti in primo luogo e delle amministrazioni che con questo decreto-legge vengono chiamate a collaborare con l'amministrazione finanziaria per conseguire gli obiettivi che il decreto-legge si prefigge.

I primi tre articoli del decreto non hanno offerto alla Commissione il destro per alcun intervento modificativo, mentre invece la Commissione si è soffermata particolarmente sulle norme relative agli articoli 4 e 6. Le parti dell'articolo 4 oggetto di particolare attenzione attengono al secondo comma; in premessa ricordo che il primo comma dello stesso articolo stabilisce che: «Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonchè le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2». Ho già ricordato il motivo della menzione del 1983, che era l'anno della SOCOF.

Il comma secondo, oggetto di particolare attenzione in Commissione, recita: «i comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1». La Commissione ha apprezzato la proposta del Governo volta a coinvolgere i comuni negli accertamenti di ampie fasce di evasione, ma ha sottolineato l'opportunità che non siano imposti oneri alle amministrazioni comunali senza che siano accompagnati secondo alcuni dal totale rimborso delle spese che i comuni stessi devono affrontare per tali accertamenti, secondo altri almeno da una quota percentuale del reddito dei proventi che il Governo intende conseguire con il provvedimento in esame (si parla di circa 2.000 miliardi). Attraverso un ampio dibattito - e devo ringraziare i colleghi di tutti i Gruppi politici che sono intervenuti recando il proprio contributo, le proprie riflessioni, le proprie argomentazioni - si è giunti poi ad una decisione comune, ossia alla modifica del secondo comma dell'articolo 4 attraverso un emendamento che a nome della Commissione ho l'onore di presentare. Con tale emendamento il 10 per cento dei proventi derivanti dal presente decreto sarà assegnato, con decreto del Ministro delle finanze e sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti con il decreto stesso.

Si propone poi l'aggiunta di un ulteriore comma a questo stesso articolo. Si è detto che vi possono essere comuni che si trovano nella pratica impossibilità di svolgere questa collaborazione incrociata con l'amministrazione finanziaria per carenza di personale e allora è giusto che tali comuni, in deroga alle disposizioni vigenti, siano autorizzati ad assumere, sia pure con contratto a tempo determinato e per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, quel personale che sia assolutamente necessario per svolgere questo

compito istituzionale. Si propone pertanto di inserire il comma 2-ter all'articolo 4, secondo il quale: «In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2,» - che è un ambito temporale di sei mesi - «con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio; ovvero ad avvalersi di professionisti esterni». Dopo ampia discussione, è stato introdotto l'inciso che riguarda i professionisti esterni nell'emendamento che la Commissione presenta all'Aula perchè si è ritenuto opportuno che, specialmente nei piccoli comuni, ci sia anche tale possibilità.

Un altro tema che ha appassionato la Commissione - e mi avvio rapidamente alla conclusione, onorevoli colleghi - riguarda il comma 4 dell'articolo 4, che è stato oggetto di ampio dibattito e di ampia trattativa. Il caso ha voluto che entrasse proprio in questo momento in Aula il senatore De Cinque, che è stato un po' l'artefice di questa norma.

Effettivamente il quarto comma era stato formulato in una maniera che si è ritenuta inadeguata all'importanza dell'argomento trattato. In sostanza, questo comma stabilisce una incommerciabilità degli immobili nell'ipotesi in cui non siano stati denunciati. Il decreto-legge del Governo parla semplicemente di atti pubblici tra vivi, ma in Commissione abbiamo ritenuto opportuno aggiungere anche le scritture private autenticate. Parlando infatti semplicemente di atti pubblici tra vivi venivano omesse le scritture private autenticate e questa poteva essere una via, uno strumento per eludere nella sostanza la norma legislativa. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento ad entrambe le forme contrattuali.

La Commissione quindi propone di sostituire il comma 4 del decreto-legge con il seguente: «Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario,» - quindi anche il procuratore - «resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nella sua ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni dalla registrazione, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte». Come vedete, si chiede anche la collaborazione dei notai per adempiere a questo compito e per avere quindi un ulteriore controllo incrociato anche attraverso questa trasmissione degli atti; e la trasmissione tiene luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. Abbiamo mutuato qui una norma che ci deriva dalla legge n. 47 sul condono edilizio, anche perchè i notai pubblici ufficiali avevano manifestato qualche riserva e qualche perplessità sul fatto che in mancanza di una dichiarazione dei redditi, che comporta anche sanzioni di carattere penale, la mancata trasmissione ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale potesse comportare a loro carico responsabilità.

Si è aggiunto poi che l'omissione della dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4 e nel comma aggiuntivo 4-bis è causa di nullità degli atti.

Non sto ad illustrare altre norme perchè avrò poi modo magari di intervenire ulteriormente anche per non intrattenere ancora l'attenzione del Governo e dei colleghi: ho soltanto alcune brevissime osservazioni da fare.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive, voglio far notare che era previsto nell'articolato del decreto-legge che queste dichiarazioni sostitutive potessero essere effettuate nel periodo dal 1° al 30 novembre; in Commissione ho fatto osservare - e la Commissione ha recepito questa osservazione - che, poichè la denuncia dei redditi scade il 31 maggio, si veniva a determinare un periodo di vacanza, dal 1° giugno al 31 ottobre, durante il quale in definitiva il contribuente che avesse voluto trasferire l'immobile non denunciato fiscalmente veniva a trovarsi in una posizione un po' al limbo, un una posizione come quella in cui si trovavano i catecumeni in attesa di essere battezzati. Abbiamo allora ritenuto opportuno stabilire una norma secondo cui dal 1° giugno fino al 30 novembre si ha possibilità di fare dichiarazioni sostitutive, il che comporta anche, onorevole Ministro, un impegno da parte dell'Amministrazione finanziaria a predisporre, con la dovuta urgenza e con la necessaria tempestività, i moduli per le dichiarazioni sostitutive, al fine di consentire anche che il periodo di *vacatio* sia brevissimo e che quindi, o con la dichiarazione dei redditi o con la dichiarazione sostitutiva, i contribuenti possano regolarizzare la loro posizione e, al tempo stesso, rendere commerciabili gli immobili di cui si tratta.

Si è poi osservato - e questa osservazione è stata poi dalla Commissione approvata - che può anche verificarsi che il reddito non sia determinato: allora abbiamo aggiunto una norma secondo cui, in mancanza della determinazione del reddito catastale dal quale derivare anche l'imposta afferente, il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari.

Infine, su proposta di alcuni colleghi, è stato approvato un articolo 10-bis nel quale, anche per superare difficoltà interpretative che si erano manifestate in questi ultimi tempi, si è detto e si è esplicitato che «le attività istituzionalmente proprie svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario anche di secondo grado non costituiscono attività commerciale»: è una proposta che è stata suggerita da alcuni colleghi e che la Commissione ha ritenuto di recepire.

Credo di avere illustrato, sia pure per sommi capi, il provvedimento al nostro esame, cercando anche di sintetizzare quello che è stato il dibattito e quelle che sono state le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione.

Desidero ringraziare a questo punto il Ministro e il sottosegretario De Luca che hanno seguito la trattazione del problema in Commissione e ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Il dibattito è stato amplissimo - abbiamo ultimato i nostri lavori ieri sera alle ore 21 -, è stato ricco, articolato, interessante e direi che ha coinvolto tutti i Gruppi politici che io desidero qui ringraziare per l'apporto prezioso che hanno dato e per il contributo che hanno formulato per il miglioramento di questo provvedi-

mento legislativo che ora sottoponiamo all'attenzione, alla discussione e - mi auguro - all'approvazione dell'Aula (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella relazione che accompagna il provvedimento al nostro esame si dice che «l'obiettivo del decreto è quello di cogliere taluni aspetti di evasione e di elusione relativi ai redditi di fabbricati e di terreni in conformità e in attuazione di una linea» - prosegue sempre la relazione - «che si caratterizza per l'incisivo recupero di basi imponibili e per la contestuale accentuazione del riequilibrio della tassazione fra diversi tipi di reddito».

A noi sembra, colleghi senatori, che questa affermazione contenga una sicura bugia e una mezza verità.

La sicura bugia sta nel fatto che nemmeno con un grande sforzo di benevolenza si potrebbe rintracciare nell'opera di questo Governo una linea di riequilibrio della tassazione fra i diversi tipi di reddito o un impegno rigoroso e coerente per recuperare a tassazione una larghissima base imponibile che in linea di fatto, e molte volte anche in linea di diritto, sfugge ed è esentata dal pagamento delle imposte.

Qualche giorno fa, il nostro compagno, onorevole Macciotta, ha documentato sulla base di uno studio promosso dai Gruppi parlamentari comunisti e della Sinistra indipendente della Camera dei deputati come nel giro di 19 mesi, dal luglio del 1987 al gennaio di quest'anno, siano stati adottati ben 48 provvedimenti che ha introdotto agevolazioni fiscali varie per questa o per quella categoria. La perdita di gettito è di 1.541 miliardi di lire; se a quella perdita aggiungiamo i 400 miliardi di possibili entrate alle quali il Governo rinuncia con il decreto-legge oggi al nostro esame attraverso la disposizione del comma 3 dell'articolo 10, che prevede lo slittamento degli effetti delle nuove norme dell'articolo stesso a proposito del recupero di redditi da terreni nei quali siano intervenute variazioni colturali, raggiungiamo la cifra dei 2.000 miliardi di lire. Si potrà obiettare - e qualche collega sicuramente lo farà - che una parte almeno di quelle norme erano motivate e giustificate. Tuttavia, credo che nessuno potrà negare che il carattere casuale di gran parte di quelle norme, non sistematico, di distribuzione a pioggia sembra rispondere più a sollecitazioni corporative e clientelari che non ad una visione razionale e rigorosa di risistemazione della materia tributaria.

Del resto, per avere qualche altro riscontro sulla linea tutt'altro che ineccepibile del Governo a proposito del recupero di basi imponibili e del riequilibrio della tassazione fra diversi tipi di reddito basta pensare, solo per citare qualche esempio e forse nemmeno tra i principali, al permanente rifiuto del Governo stesso e della maggioranza di introdurre nel nostro ordinamento una norma generale capace di combattere efficacemente i comportamenti elusivi; basta pensare alla vicenda del rinvio della tassazione dei *capital gains*, la cui validità, colleghi senatori, non è stata messa in discussione nemmeno dai recenti provvedimenti adottati in Germania, come vorrebbe far credere una interpretazione interessata e distorta.

La mezza verità consiste nel fatto che il decreto-legge assicura un certo recupero di base imponibile e lo assicura utilizzando sostanzialmente una proposta avanzata dall'opposizione. Non è la prima volta che succede, ma ciò

Non so se questo sarà possibile, ma comunque mi auguro che l'amministrazione finanziaria si attrezzi in modo da poter esaminare in tempi ragionevolmente brevi le dichiarazioni sostitutive, pretendere le eventuali maggiori somme dovute e quindi passare alla riscossione anche di quanto non spontaneamente versato.

Valida e pregevole mi sembra la disposizione dell'articolo 9, su cui la Commissione non è intervenuta. Esso dispone la non applicazione delle pene pecuniarie (sanzioni amministrative e soprattasse) e ciò costituirà - mi auguro - un valido contributo ad incentivare le autodenuce da parte dei contribuenti in difetto.

Infine, è opportuna anche la disposizione del secondo comma dell'articolo 9, che esclude la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, anche in sanatoria. Non era giusto nè possibile confondere i due momenti diversi, quello fiscale da un lato e quello giuridico dall'altro. D'altra parte, tutti sapete bene che l'adempimento fiscale non costituisce titolo per l'affermazione del diritto di proprietà o per la titolarità di altro diritto reale abilitante al rilascio della concessione edilizia.

Gli articoli 10 e 11 si occupano della tassazione dei terreni, stabilendo nuove modalità per l'adeguamento delle tariffe catastali. A questo proposito la Commissione ha introdotto alcune modifiche, in modo particolare per quanto riguarda in consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, con una norma di carattere interpretativo che ha trovato pienamente consenziente anche il Gruppo della Democrazia cristiana.

In conclusione, signor Presidente, desidero sottolineare ancora come questo strumento legislativo, se verrà correttamente adoperato e soprattutto se il Governo, onorevole Sottosegretario, appronterà tutti i mezzi tecnici ed anche umani, cioè di personale, necessari per la sua corretta applicazione, possa dare un valido contributo all'attuazione di quei principi di giustizia fiscale e di sottoposizione universale all'imposizione tributaria che noi sentiamo sempre più rispondenti alla coscienza giuridica ed etica del paese. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, nella mia brevissima replica desidero ringraziare i senatori De Cinque e Garofalo per i loro interventi ed il contributo che hanno fornito al dibattito.

Il senatore De Cinque ha espresso la sua adesione al provvedimento, di cui ha sottolineato l'importanza e l'utilità richiamando soprattutto una considerazione che è opportuno ribadire ancora. Il provvedimento in esame rientra nella più complessiva manovra di carattere economico che il Governo attraverso vari provvedimenti ha posto in essere; provvedimenti che non sempre sono stati giustamente compresi dall'opinione pubblica, ma che rientrano in una manovra complessiva volta, sì, a consentire maggiori entrate allo Stato, ma soprattutto a dare equilibrio fiscale e maggiore equità fiscale e sociale alla esazione delle imposte. Si tratta di un obiettivo difficile da conseguire, ma credo che il Governo si sia mosso correttamente su questa impostazione.

Al senatore Garofalo, che ha fatto alcune osservazioni critiche, argomentandole anche con acutezza e con intelligenza, devo dire che, nonostante tali argomentazioni, riesce difficile motivare un voto di contrarietà ad un provvedimento che - lo stesso senatore Garofalo lo riconosce - ripete alla lettera le impostazioni del Gruppo comunista. Detto questo, è difficile poi motivare un voto contrario con il richiamo ad altri provvedimenti di carattere fiscale (quale quello del *ticket* sanitario) sui quali, ad avviso del relatore, si è impostata demagogicamente una reazione del tutto sproporzionata ed eccessiva all'entità di quell'intervento che ha già dato e sta dando risultati obiettivamente positivi.

Basterebbe pensare che è diminuito il carico di lavoro dei lavoratori del 35-40 per cento, che sono diminuite le degenze negli ospedali, che sono diminuite in modo notevole le prestazioni diagnostiche, per considerare che il provvedimento appare opportuno e valido. Ho detto queste cose per rispondere alle osservazioni del collega Garofalo.

Passo a svolgere un'ultima considerazione. Questo provvedimento, oltre ad inserirsi nella più complessiva manovra economica del Governo, costituisce una premessa indispensabile per arrivare alla effettiva autonomia impositiva degli enti locali. Nei giorni scorsi al Senato abbiamo approvato l'imposta comunale sulle arti e professioni, che costituisce un primo passo in questa direzione. Io credo che la riorganizzazione del sistema catastale degli uffici tecnici erariali e l'automatizzazione che viene fornita attraverso le conservatorie dei registri immobiliari dovranno consentire al paese di avere un quadro della situazione degli immobili, sia dei fabbricati che dei terreni, molto chiaro, trasparente e valido. È su questo settore che dovrà affermarsi in modo preminente l'autonomia impositiva degli enti locali.

Ho già avuto modo di dire in altre circostanze che l'ente locale, per difficoltà di carattere strutturale, dopo che è stata abolita l'imposta di famiglia, è l'ente che tassa ma non incassa e quindi è l'ente che ha maggiori difficoltà ad essere l'esattore delle imposte. Esso può essere l'esattore delle imposte soltanto nella misura in cui vi sia un quadro di riferimento certo dei riscontri obiettivi e questo quadro di riferimento certo e questi riscontri obiettivi possono essere dati da un catasto che si sta rinnovando, da uffici tecnici erariali che si stanno modernizzando e da conservatorie dei registri immobiliari che si stanno automatizzando. Ecco che, attraverso questi riscontri certi ed obiettivi, gli uffici locali potranno avere quella autonomia impositiva che tutti auspichiamo.

Rinnovo quindi l'invito all'Assemblea ad approvare speditamente il disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dl centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio innanzitutto formulare un ringraziamento non soltanto rituale, ma sentito e convinto al relatore, senatore Ruffino, e a tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento per il lavoro attento e approfondito, anche se compiuto in condizioni difficili, che è stato svolto per portare celermente all'approvazione dell'Aula questo provvedimento che, come è stato sottolineato, non può essere considerato fine a se stesso. Esso rappresenta, infatti, una parte della complessiva manovra che il Governo sta faticosamente realizzando nel

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

4-ter. Per gli atti formati o autenticati fino al 30 novembre 1989, la parte che abbia omesso o non regolarmente denunciato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione per la quale i termini per la presentazione siano scaduti alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al precedente comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del presente decreto.

4-quater. I conservatori dei registri immobiliari, devono segnalare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali».

4.5

LA COMMISSIONE

Se ho ben capito, il relatore ha già illustrato tutti gli emendamenti della Commissione nel corso della sua relazione.

RUFFINO, relatore. È così, signor Presidente.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi sosterremo questo emendamento perchè ci sembra opportuna la sostituzione della data del 1° aprile 1990 con quella del 1° gennaio 1990. Ciò consentirà un avvio più celere delle operazioni di accertamento sugli immobili che è un risultato importante e positivo. Si tratta di un nostro emendamento accolto dalla Commissione, sul quale, quindi, non possiamo che esprimere il nostro consenso anche in Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.1.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. L'argomento sollevato dall'emendamento presentato dai colleghi comunisti è stato oggetto di ampia ed approfondita discussione in Commissione. A larga maggioranza si è pervenuti alla decisione di respingerlo in quanto esso è stato ricompreso nell'emendamento che la Commissione sottopone all'esame dell'Aula con il quale si prevede l'inserimento dei commi *2-bis* e *2-ter*.

A questo proposito, onorevole Presidente, per non intervenire successivamente colgo l'occasione per evidenziare la necessità che nell'emendamento 4.3 il *2-bis* diventi *2-ter* e viceversa. Spiego brevissimamente le ragioni di questa proposta.

Con il comma *2-bis* abbiamo dato la facoltà ai comuni di derogare alle disposizioni vigenti per utilizzare con contratto a tempo determinato, non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili, qualora i comuni non siano in grado di provvedere con personale proprio; oppure di avvalersi di professionisti esterni.

Con il comma *2-bis* abbiamo previsto che «il 10 per cento dei proventi derivanti dal presente decreto sarà assegnato, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti con il decreto stesso». In definitiva si è affacciata l'ipotesi che di fronte ad un gettito previsto di 2.010 miliardi per il 1989, il 10 per cento di tale gettito, pari ad un importo superiore ai 200 miliardi, sia destinato agli enti locali. La maggioranza della Commissione ritiene con questa norma di aver affrontato in modo compiuto ed appropriato un corretto rapporto tra Stato, Governo, Parlamento da una parte ed enti locali dall'altra, assegnando a questi ultimi il 10 per cento dei proventi.

Abbiamo detto e lo ripetiamo che questo è il primo passo per una riforma più organica dell'autonomia impositiva dei comuni ed è per questa ragione che inviterei caldamente i colleghi del Gruppo comunista a ritirare l'emendamento 4.6, ricordando loro che un emendamento analogo - prima che si giungesse, con l'equilibrio cui ho accennato, a destinare il 10 per cento dei proventi agli enti locali - era stato presentato anche da alcuni colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana. L'intervento del senatore Triglia, presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ha consentito di pervenire a quell'equilibrio previsto dagli emendamenti che considero già illustrati.

Per questa ragione esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo condivide il parere del relatore e quindi si associa all'invito da lui rivolto ai presentatori a ritirare l'emendamento 4.6, proprio in considerazione dello sforzo che è stato compiuto in Commissione per arrivare ad una soluzione mediana (che non può contentare tutti al cento per cento) ma che ci sembra la più ragionevole.

In subordine, qualora l'invito non fosse accolto, il parere del Governo sarebbe contrario.

anche chi avesse voluto accedere alla dichiarazione sostitutiva era sostanzialmente impedito di farlo fino al 1° novembre 1989. Con questo emendamento si apre praticamente il termine alla dichiarazione sostitutiva che si può fare e trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 1989.

In questo modo si è colmato un vuoto del testo presentato dal Governo, si è fatta un'operazione positiva che rende più snella la procedura e può incentivare le dichiarazioni sostitutive facendo emergere quei redditi sommersi, il che rappresenta fundamentalmente lo scopo del decreto.

Questo è il motivo per cui siamo favorevoli a questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 6.3.

BERTOLDI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.3 proponiamo di aggiungere all'articolo 6, dopo il comma 3, un ulteriore comma 3-bis. Lo scopo di questa nostra proposta emendativa è abbastanza evidente: si tratta anche di raccordare le date già previste all'interno dell'articolo 6 e quindi di armonizzare la data stabilita al comma 3 con quanto previsto dagli altri commi.

Un'altra motivazione, che riteniamo più interessante, è quella di superare qualsiasi tipo di interpretazione o di preoccupazione possibile nel portare il termine differito al 30 novembre in modo da evitare per i cittadini che effettuassero le dichiarazioni sostitutive, che noi chiamiamo annuali, qualsiasi pericolo di incappare nelle norme di carattere penale previste da altre leggi. Il riferimento alla data del 30 novembre come spostamento dei termini ci consente di superare correttamente tale difficoltà e la possibile interpretazione di far intervenire norme penali per la non avvenuta denuncia nei termini previsti da parte del contribuente. Queste sono le ragioni alla base del nostro emendamento e riteniamo che questo sia coerente anche con l'impostazione del provvedimento. Comunque, una delle nostre preoccupazioni è anche quella di operare perchè il contribuente che si autodenuncia abbia la certezza che interventi di carattere sanzionatorio, sperequati, perversi o eccessivi, come può essere un intervento di carattere penale, vengano sicuramente eliminati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.3.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, anzitutto ritengo che bisognerebbe sostituire nell'emendamento l'espressione «dichiarazioni annuali in aumento» - perchè questa era la tesi del Gruppo comunista che è stata rigettata in Commissione - con «dichiarazioni sostitutive in aumento». Mi sembra infatti che sia questo il senso. Diversamente, infatti, il collegamento non avrebbe una sua logica giuridica.

Per la verità, ho qualche perplessità perchè non comprendo il motivo per cui per colui che si avvale della dichiarazione sostitutiva in aumento

debba essere previsto il termine differito al 30 novembre 1989 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando potrebbe farla contestualmente alla dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio; la mia preoccupazione è che il differimento del termine al 30 novembre 1989 possa comportare una minore entrata per l'Erario.

Detto questo, però, mi rimetto alla decisione del Governo su questo punto specifico.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo di poter condividere le perplessità del relatore. Infatti, indipendentemente dalla questione terminologica, che effettivamente ha una sua rilevanza - e credo che i presentatori vorranno convenirne - ritengo che francamente l'esigenza cui mira l'emendamento è già assolta dal primo comma dell'articolo 6, laddove si stabilisce che i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento. Quindi, il fatto che al primo comma sia contenuta tale previsione implicitamente proroga il termine. Questo poi, correlato con il secondo comma così come testè modificato dal Senato, in cui viene concesso il termine fino al 30 novembre 1989, è ampiamente comprensivo, a mio avviso, dell'esigenza posta con l'emendamento in esame.

Credo quindi che si possa invitare il Gruppo comunista a ritirare l'emendamento, con l'affermazione a verbale da parte del Governo che il senso complessivo dell'articolo 6, così come modificato, è quello di una riapertura dei termini fino al 30 novembre, come indicato nell'esigenza posta da questo emendamento. Ciò mi sembra sufficiente ad evitare le preoccupazioni di eventuali difficoltà in sede interpretativa.

Nel caso in cui non fosse ritirato, dichiaro il mio parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

GAROFALO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ovviamente non avremmo alcuna difficoltà ad accogliere una modifica del testo laddove si parla di «dichiarazioni annuali in aumento». Questa dizione veniva ripresa da altri emendamenti che erano stati presentati dal nostro Gruppo in Commissione. Sulla revisione di questi termini non vi sarebbe alcun problema.

Il relatore, con molto garbo, com'è sua abitudine, ed anche il Sottosegretario, hanno fatto osservare che le finalità di questo emendamento sarebbero già comprese nel dispositivo dell'articolo che abbiamo licenziato in Commissione e quindi che l'emendamento sarebbe in qualche modo superfluo ed anzi potrebbe ingenerare persino qualche elemento di confusione.

sembra che la norma sia necessaria ma non ho particolari motivi di contrarietà, purchè i presentatori raccolgano l'invito del relatore di modificare il termine «dichiarazioni annuali» con «dichiarazioni sostitutive». In tal caso il Governo si rimette all'Assemblea.

GAROFALO. Accogliamo l'invito del relatore.

RUFFINO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Il gettito dei tributi e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 è attribuito per il 50 per cento al comune in cui è ubicato l'immobile».

9.1 POLLINI, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Questo è un emendamento al quale annettiamo grande importanza. Illustrando l'emendamento 4.6, ho già detto qual era e qual è l'idea che ci siamo fatti di un provvedimento che tenda a recuperare redditi non dichiarati sugli immobili. Secondo noi dovrebbe essere un provvedimento che recuperi base imponibile, ma che sia anche capace di avviare un processo di autonomia impositiva da parte degli enti locali. L'emendamento principale che abbiamo presentato a tal fine, cioè quello che rendeva compartecipi i comuni del totale del gettito del decreto, non è stato approvato alla maggioranza. L'emendamento in esame chiede che ai comuni venga attribuito il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4, cioè quelle entrate che verranno dall'assoggettamento a tassazione di immobili «scoperti» dall'attività del comune stesso e prima non dichiarati.

Ricordo ai colleghi che questo emendamento è identico ad un altro presentato in Commissione da esponenti della stessa maggioranza. Anche i colleghi della maggioranza infatti riconoscevano che la compartecipazione, pur minima, come previsto in questo emendamento, dei comuni agli utili del decreto fosse un elemento importante per impegnare fino in fondo i comuni stessi nell'accertamento degli immobili presenti sul loro territorio. Noi riproponiamo questo emendamento, che non è assorbito dalla previsione dell'assegnazione del 10 per cento, come la Commissione ha deciso, perchè quella decisione risponde fondamentalmente ad una necessità di coprire le spese «vive» che i comuni verranno a sostenere, mentre qui si persegue un altro scopo, cioè quello di attivare i comuni rendendoli compartecipi dei proventi dell'attività che i comuni stessi svolgono.

Credo che su questo aspetto tutta l'Assemblea possa utilmente tornare a riflettere, compresi i colleghi della maggioranza che avevano presentato un emendamento simile; è un punto che mi sembra importante ed è per questo motivo che lo riproponiamo e chiediamo ai colleghi di non scartarlo con superficialità ma di rifletterci. Infatti l'approvazione di questo emendamento, pur parziale, sarebbe comunque una indicazione politica, un passo avanti per dare al provvedimento un carattere che non sia soltanto di rastrellamento di risorse, ma di avvio del processo di riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, relatore. È vero che si tratta di un emendamento dal contenuto più modesto rispetto a quello precedente, ma il relatore ritiene

che sussistano le stesse argomentazioni già in precedenza illustrate per esprimere la sua contrarietà all'emendamento proposto.

A nome della maggioranza della Commissione, il relatore ribadisce che il 10 per cento, già votato dall'Aula del Senato quale percentuale dei proventi derivanti dal decreto da assegnarsi a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, è una dimostrazione di collaborazione e comprensione tra Governo ed enti locali.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, mi consenta la dichiarazione di voto anche per rilevare e far rilevare al relatore, al quale sicuramente non sarà sfuggita, la profonda differenza tra quanto previsto dall'emendamento proposto dalla Commissione con cui viene aggiunto il comma 2-bis dell'articolo 4 - che rappresenta un dovuto contributo alle spese che necessariamente gli enti locali saranno tenuti a sostenere per addivenire ad un censimento anche attraverso precisi e specifici accertamenti per i singoli fabbricati - e l'emendamento su cui insistiamo e per il quale chiediamo un minuto di attenzione e un atteggiamento di voto favorevole.

Con l'emendamento 9.1 si favorisce un'iniziativa specifica del singolo comune che, attraverso il confronto dei dati disponibili delle singole centrali, compie un accertamento volto a far emergere materia imponente sconosciuta e sulla quale puntare. Su questo obiettivo il singolo ente locale può essere interessato a mobilitarsi direttamente. Infatti, potrebbe capitare che anche di fronte al sostanzioso contributo spese stabilito dall'articolo 2 nella misura del 10 per cento dei proventi derivanti da questo decreto, i comuni sostanzialmente non accertino niente del sommerso. Ciò sarebbe invece possibile se il singolo comune in maniera non indifferenziata, ma singolarmente, potesse mobilitarsi per far emergere la materia imponente sommersa.

Alla base del nostro emendamento vi è un ragionamento diverso, ed una diversa motivazione. Per questo chiediamo al relatore e alla maggioranza, oltre che una benevola attenzione, anche un voto favorevole sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, svolgerò una breve osservazione per dare il parere sia sulle ipotesi contenute nell'emendamento 10.1, sia in ordine all'osservazione formulata dal senatore Cavazzuti.

L'emendamento presentato dal Gruppo comunista prevede che la norma debba entrare in vigore dal 1° gennaio 1988, anzichè dal 1° gennaio 1989.

A noi sembra che sussistano ragioni di carattere tecnico che consigliano di mantenere inalterato il periodo di entrata in vigore previsto nel decreto-legge presentato dal Governo. Questo perchè, onorevoli colleghi, è noto a tutti che gli uffici catastali hanno indirizzato alle associazioni di categoria e agli uffici competenti le norme sulle variazioni di colture, quindi le nuove norme, soltanto nei mesi di febbraio e marzo di quest'anno; norme e dati che fra l'altro contengono anche rilevanti errori ed omissioni.

Per cui prevedere in questa fase di transizione che la norma abbia effetto dal 1° gennaio 1988 sarebbe dare un carattere penalizzante alla questione e quindi, ad avviso del relatore, la norma proposta dai senatori Garofalo ed altri non può essere accolta.

Per le stesse ragioni non può essere accolta la soppressione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge. Onorevoli colleghi, è pur vero che il comma 4 prevede una minore entrata di 400 miliardi di lire per l'anno 1989, però è da dire subito con grande chiarezza che questa stima, ad avviso del relatore e da indagini che ha compiuto, è certamente minore: l'entrata è stata sovrastimata rispetto alla effettiva e reale situazione.

Vi sono quindi ragioni di carattere tecnico, contabile e soprattutto la fase di transizione che stiamo vivendo che consigliano ai colleghi comunisti di ritirare l'emendamento; in caso contrario il relatore è costretto ad esprimere parere contrario. Ripeto che ci troviamo in una fase di transizione e che anche il settore dell'agricoltura si sta adeguando, sta sopportando e sopporterà gli oneri e i parametri per gli anni dal 1989 in avanti: però non deve sopportare oneri per il passato che lo penalizzerebbero ancor di più.

Quindi, invito il colleghi comunisti e ritirare l'emendamento da loro presentato.

Viceversa, condivido le osservazioni acute svolte dal senatore Cavazzuti, il quale ha fatto rilevare tra l'altro che anche sotto il profilo tecnico-giuridico la formulazione del comma 3 dell'articolo 10 lascia adito a dubbi e interpretazioni ed è in effetti estremamente confusa e contraddittoria.

Quindi, aderisco all'impostazione che il collega Cavazzuti ha formulato e sottopongo all'attenzione dell'Assemblea il seguente emendamento che invito il senatore Cavazzuti a seguire: «Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989»; questo riprendendo anche l'osservazione avanzata dal senatore Diana.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come anticipato nella discussione generale, il parere del Governo è conforme a quello del relatore e quindi contrario all'emendamento 10.1. Invece mi pare di poter aderire

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, già illustrato, tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale».

10.0.1

LA COMMISSIONE

Comunico che da parte del senatore Micolini e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere al comma 1 dell'articolo 10-bis:

«Il presente comma ha valore d'interpretazione autentica delle disposizioni legislative richiamate».

10.0.1/1

MICOLINI, EMO CAPODILISTA, VERCESI LEONARDI, BONORA, TOTH, BUSSETI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MICOLINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Si vuole chiudere un rapporto per il passato, più che dare risposte per il futuro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che la formula adottata, pur essendo condivisibile nella sostanza, affermi un criterio tecnico-giuridico singolare. Pertanto, pur condividendo - ripeto - nella sostanza il contenuto dell'emendamento, inviterei i presentatori a ritirarlo poichè nella norma proposta dalla Commissione con l'emendamento 10.0.1, che stabilisce: «Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di

miglioramento fondiario, anche di secondo grado non costituiscono attività commerciale», norma già ampia, articolata e completa, è ricompresa anche quella interpretazione autentica di cui il senatore Micolini si è fatto carico presentando l'emendamento 10.0.1/1.

Quindi, ritenendo che anche il Governo vorrà fare dichiarazioni di contenuto identico, invito il senatore Micolini a ritirare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Micolini, accoglie l'invito del relatore?

MICOLINI. Signor Presidente, prima di rispondere, vorrei ascoltare il parere del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo che il Governo possa concordare con quanto dichiarato poc'anzi dal relatore.

In effetti, l'emendamento 10.0.1 ha natura interpretativa, così come è stato formulato dalla Commissione, per cui non mi pare che sia necessario esplicitarne il contenuto. Infatti, la portata della questione era questa: l'attività svolta dai consorzi di bonifica, per quanto attiene alle attività proprie, cioè alle attività istituzionali, deve essere considerata di natura non commerciale. Invece, contestualmente, alcuni consorzi svolgono altre attività che sono al di fuori dell'ambito dei loro fini istituzionali e che hanno natura di attività commerciali; in quel caso evidentemente andranno applicate le normative riguardanti le singole attività.

Quindi, ritengo di poter condividere l'invito a ritirare l'emendamento, che il relatore ha rivolto al senatore Micolini e al quale pertanto mi associo, in considerazione anche delle osservazioni che sono state recepite a verbale, per le quali l'emendamento ha natura interpretativa e quindi efficacia *ex tunc*.

MICOLINI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 11 e 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel